

# **DOCUMENTO SULLE RENDITE**

## **Fondo Pensione Euler Hermes Italia**

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella riunione del 28/05/2021)*

Il presente Documento costituisce parte integrante della Nota informativa per gli aderenti del Fondo Pensione.

## Sommario

Premessa .....	2
Art. 1 – Definizioni .....	2
Art. 2 – Tipologie di rendita .....	3
Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita .....	5
Art. 4 –Determinazione della rendita .....	6
Art. 5 – Documentazione da produrre.....	6
Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione .....	7
Art. 7 – Costi applicati sulla rendita .....	7
Art. 8 – Rivalutazione della rendita.....	8
Art. 9 – Denominazione della gestione degli investimenti .....	8
Art. 10 - Dichiarazione di responsabilità .....	8
ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE .....	9

## **Premessa**

Per l'erogazione delle Rendite il Fondo pensione Euler Hermes Italia ha stipulato apposite convenzioni assicurative con la Compagnia di assicurazione Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchese 14.

Le convenzioni, sottoscritte il 19 gennaio 2017, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza il 31 dicembre 2021.

Dal momento del pensionamento verrà erogata all'aderente una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma determinata in base ai contributi versati, all'età al momento del pensionamento ed al sesso dell'aderente.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

La "trasformazione" della rendita in capitale avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. A parità di rendita accumulata, l'importo del capitale diminuisce all'aumentare dell'età al pensionamento.

**IMPORTANTE:** L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (**è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web [www.inps.it](http://www.inps.it)**).

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità. Dal 1° gennaio 2007, l'aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

## **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Documento si intende per:

- a) **Rendita**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo con la Compagnia di assicurazione, in forza del quale la Compagnia medesima, a fronte dei premi corrisposti, si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.
- b) **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Nella fattispecie il Fondo.
- c) **Titolare**, l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita e l'ha ottenuta.
- d) **Reversionario**, il soggetto che, una volta indicato dall'iscritto al momento della domanda di liquidazione, subentra - se e fintantoché in vita - dopo il decesso del titolare, nel beneficio

della rendita - o in parte di essa - ovvero al termine del periodo di certezza in caso di decesso del titolare durante tale periodo.

- e) **Periodo di certezza**, periodo durante il quale la rendita viene erogata indipendentemente dall'esistenza in vita del titolare.
- f) **Beneficiario/i nel periodo di certezza**, il titolare, se in vita ovvero il/i soggetto/i designato/i dal titolare stesso a subentrare nel beneficio della rendita, in caso di suo decesso durante il periodo di certezza e fino alla scadenza del periodo stesso.
- g) **Coefficienti di conversione in capitale o coefficienti**, i valori che servono a determinare il valore capitale a fronte della rendita assicurata; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento all'Allegato A del presente Documento.
- h) **Gestione separata**, particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, nella quale vengono investiti i premi versati, al netto dei costi, se previsti.
- i) **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la Compagnia riconosce annualmente al contraente.
- j) **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi:
  - dall'aliquota di retrocessione;
  - dal "tasso tecnico";
  - dal "tasso di rendimento garantito".
- k) **Tasso tecnico**, tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia per tutta la durata della rendita; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di premio versato. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.
- l) **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata.
- m) **Consolidamento della rendita**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.

## Art. 2 – Tipologie di rendita

1. Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto per l'erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita. Trascorsi i termini di decorrenza della rendita, la scelta non può più essere modificata.

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
a) Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata all'aderente finché è in vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.</i>
b) Rendita certa per 5 o 10 anni	Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del

<p><b>e successivamente vitalizia</b></p>	<p>titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5 o 10 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore del/i soggetto/i dal medesimo designato/i. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.</i></p>
<p><b>c) Rendita vitalizia reversibile al 60%</b></p>	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.</i></p>
<p><b>d) Rendita vitalizia con controassicurazione</b></p>	<p>Rendita corrisposta all'aderente finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'aderente verrà corrisposta, alla/e persona/e da lui/lei designata/e, un capitale ("valore di controassicurazione") che decresce in funzione delle rate di rendita erogate fino al momento del decesso.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.</i></p>
<p><b>e) Rendita vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienza</b></p>	<p>Tale rendita, in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell'aderente, verrà raddoppiata e continuerà periodicamente a rivalutarsi.</p> <p>L'aderente è considerato in stato di non autosufficienza quando, a causa di una malattia o di una lesione, si trovi in uno stato tale da aver bisogno, quotidianamente e in misura notevole, dell'assistenza di un'altra persona nel compiere almeno 4 delle 6 azioni consuete della vita quotidiana, nonostante l'uso di ausili tecnici e medici (muoversi nella stanza, alzarsi e mettersi a letto, vestirsi e svestirsi, consumare cibi e bevande, lavarsi, pettinarsi e farsi la barba, espletare i propri bisogni fisiologici).</p> <p>La perdita permanente di non autosufficienza deve essere certificata da un medico.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi decide di tutelare se stesso contro il rischio di diventare non autosufficiente.</i></p>

2. Con riferimento alle tipologie di rendita certa e successivamente vitalizia si precisa che

- a) è opportuno comunicare al Fondo il/i beneficiario/i cui corrispondere la rendita ovvero il *capitale residuo* in caso di decesso del titolare con apposito modulo predisposto dal Fondo o comunicazione analoga. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi, siano essi legittimi o testamentari. Peraltro, non trattandosi di prestazione “*iure successionis*”, la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita.  
Eventuali designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo non sono considerate efficaci ai fini dell’individuazione dei beneficiari della rendita durante il periodo di certezza.
  - b) in caso di decesso del titolare anteriormente al termine del periodo di certezza la durata di corresponsione della rendita è comunque fissa e pari al periodo di certezza.
3. Con riferimento alla rendita reversibile, si precisa che:
- a) il nominativo del reversionario deve essere indicato, assieme all’età ed al sesso, dal titolare prima della decorrenza della rendita e non può essere successivamente modificato in quanto la misura della rendita iniziale è determinata in funzione delle combinazioni di età e sesso del titolare e del reversionario;
  - b) la rendita è corrisposta fino all’ultimo decesso tra il titolare ed il reversionario;
  - c) è possibile esercitare l’opzione di reversibilità unitamente a quella di certezza. In tal caso, qualora si verifichi il decesso del titolare:
    - a. prima della scadenza del periodo di certezza, la rendita continua ad essere erogata sino al termine del periodo di certezza alla/e persona/e designata/e o, in mancanza, ai soggetti individuati come eredi legittimi o testamentari a norma del Codice Civile, secondo quanto precisato al precedente punto 2; allo scadere del periodo di certezza la rendita è erogata al reversionario se e fintantoché in vita;
    - b. dopo il periodo di certezza, la rendita è erogata al reversionario, se e fintantoché in vita e secondo la quota scelta dal titolare.

### **Art. 3 – Iscritti interessati all’erogazione in rendita**

1. Posto che la normativa di riferimento individua nella rendita la prestazione a maggior valenza previdenziale e, a seconda della tipologia di iscrizione, ne prevede l’obbligo ovvero ne incentiva il ricorso attraverso lo strumento fiscale, la prestazione in rendita presuppone che l’iscritto:
  - a) possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
  - b) abbia cessato il rapporto di lavoro.
2. L’iscritto, previa presentazione della domanda al Fondo, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale:
  - interamente in rendita;
  - parte in rendita e parte in capitale;per le singole fattispecie e i dettagli si rimanda alla Premessa del presente documento, alla normativa di riferimento, allo Statuto e alla Nota informativa.

#### Art. 4 –Determinazione della rendita

1. L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare dei premi versati, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questo prescelte.
2. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata si determina dividendo il premio unico per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base della data di decorrenza della rendita, del sesso, dell'età di riferimento, nonché della rateazione di rendita prescelta dall'aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato A.

A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di *age-shifting* sotto riportata.

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

#### AGE-SHIFTING

Tabella di correzione delle età

Maschi			Femmine		
nati da	A	shift*	nati da	a	shift*
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1858	31/12/1966	0	01/01/1858	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/12/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7

\*Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva

3. All'importo annuo lordo viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

#### Art. 5 – Documentazione da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
  - a) domanda di prestazione previdenziale;
  - b) copia della domanda di pensione inoltrata all'ente previdenziale di legge;

- c) copia di un documento d'identità valido;
  - d) in caso di rendita reversibile, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del reversionario;
  - e) in caso di rendita certa con designazione del/dei beneficiario/i, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale di questo/i ultimo/i.
2. Nel periodo di fruizione della rendita il titolare o, qualora questi sia deceduto, il reversionario deve inoltrare alla Compagnia di assicurazione, previa richiesta di quest'ultima:
- a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dalla compagnia di assicurazione. In mancanza del certificato di cui sopra, la compagnia procede alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza della rata di rendita successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione;
  - b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale;
  - c) la documentazione necessaria all'esenzione fiscale per il titolare residente in uno dei paesi con cui esiste una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.

#### **Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione**

- 1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione alla Compagnia di assicurazione per l'accensione della rendita.
- 2. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione alla compagnia di assicurazione della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sulla prestazione accumulata, continuano a maturare i rendimenti.
- 3. La rendita viene erogata con la rateazione richiesta dall'iscritto, posticipata, a condizione che il giorno precedente il titolare o il reversionario siano in vita, fermo restando quanto detto per le rendite rese certe.
- 4. In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione alla compagnia di assicurazione della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita) il valore di riscatto della posizione individuale dell'iscritto è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

#### **Art. 7 – Costi applicati sulla rendita**

- 1. In fase di accensione della rendita non vengono applicati costi. L'onere amministrativo, già ricompreso nel tasso di premio, è del 1,23% per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa 5 anni, certa 10 anni reversibile e controassicurata, mentre è del 1,48% per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza.



2. Nella fase di rivalutazione della rendita, il rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata sconta, prima di essere riconosciuto sulle posizioni (**rendimento netto della gestione**), i caricamenti previsti in convenzione.

Precisamente, il valore di rendimento trattenuto dalla Compagnia si incrementa di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto percentuale assoluto di rendimento della gestione separata qualora questi risulti superiore al 2,00%.

#### **Art. 8 – Rivalutazione della rendita**

1. La rendita in godimento beneficia annualmente, alla sua ricorrenza, di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 7 comma 2.
2. Il **tasso di rivalutazione** è pari alla differenza tra il rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (**tasso tecnico**) presa a riferimento per la determinazione dei tassi di premio.

#### **Art. 9 – Denominazione della gestione degli investimenti**

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice, viene investito nella Gestione Separata "GESAV" per Assicurazioni Generali S.p.A.

#### **Art. 10 - Dichiarazione di responsabilità**

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

Il presente Documento, allegato alla Nota informativa, non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione di cui alle Convenzioni in vigore al momento del pensionamento che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.

La documentazione contrattuale delle rendite (il c.d. Fascicolo informativo) è disponibile sul sito del Fondo.

## ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

### RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

*Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate mensili posticipate*

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,5619	32,2185				60	28,4776	32,1341
50	38,0579	41,8337	61	27,6324	31,2674	50	37,9735	41,7494	61	27,5480	31,1830
51	37,0940	40,8629	62	26,7096	30,3182	51	37,0096	40,7785	62	26,6252	30,2338
52	36,1326	39,8941	63	25,7946	29,3711	52	36,0482	39,8098	63	25,7103	29,2868
53	35,1738	38,9277	64	24,8887	28,4267	53	35,0894	38,8434	64	24,8043	28,3423
54	34,2185	37,9636	65	23,9916	27,4851	54	34,1341	37,8792	65	23,9072	27,4007
55	33,2670	37,0015	66	23,1011	26,5466	55	33,1826	36,9171	66	23,0168	26,4622
56	32,3192	36,0416	67	22,2156	25,6119	56	32,2348	35,9572	67	22,1312	25,5275
57	31,3748	35,0835	68	21,3355	24,6811	57	31,2905	34,9991	68	21,2511	24,5967
58	30,4339	34,1270	69	20,4611	23,7545	58	30,3495	34,0426	69	20,3767	23,6702
59	29,4961	33,1718	70	19,5935	22,8330	59	29,4117	33,0874	70	19,5091	22,7486

*Tabella dei tassi per conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate trimestrali posticipate*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate semestrali posticipate*

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,3510	32,0076				60	28,0979	31,7545
50	37,8469	41,6228	61	27,4214	31,0564	50	37,5938	41,3697	61	27,1683	30,8033
51	36,8831	40,6519	62	26,4986	30,1072	51	36,6299	40,3988	62	26,2455	29,8541
52	35,9216	39,6832	63	25,5837	29,1602	52	35,6685	39,4301	63	25,3306	28,9071
53	34,9628	38,7168	64	24,6777	28,2158	53	34,7097	38,4637	64	24,4246	27,9627
54	34,0076	37,7526	65	23,7807	27,2742	54	33,7544	37,4995	65	23,5275	27,0210
55	33,0560	36,7906	66	22,8902	26,3356	55	32,8029	36,5374	66	22,6371	26,0825
56	32,1082	35,8306	67	22,0046	25,4010	56	31,8551	35,5775	67	21,7515	25,1478
57	31,1639	34,8725	68	21,1245	24,4701	57	30,9108	34,6194	68	20,8714	24,2170
58	30,2230	33,9161	69	20,2502	23,5436	58	29,9698	33,6629	69	19,9970	23,2905
59	29,2852	32,9608	70	19,3825	22,6220	59	29,0320	32,7077	70	19,1294	22,3689

*Tabella dei tassi per conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate annuali posticipate*

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI,  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

*Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate mensili posticipate*

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,6057	32,2454
50	38,0762	41,8479	61	27,6815	31,2961
51	37,1139	40,8781	62	26,7645	30,3490
52	36,1542	39,9105	63	25,8557	29,4043
53	35,1974	38,9453	64	24,9557	28,4627
54	34,2442	37,9822	65	24,0646	27,5242
55	33,2949	37,0213	66	23,1803	26,5892
56	32,3494	36,0626	67	22,3019	25,6586
57	31,4076	35,1057	68	21,4302	24,7325
58	30,4696	34,1506	69	20,5658	23,8114
59	29,5354	33,1969	70	19,7101	22,8963

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI,  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

*Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate mensili posticipate*

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,7719	32,3397
50	38,1424	41,8972	61	27,8647	31,3979
51	37,1858	40,9307	62	26,9659	30,4594
52	36,2324	39,9666	63	26,0766	29,5246
53	35,2825	39,0049	64	25,1980	28,5942
54	34,3371	38,0457	65	24,3305	27,6687
55	33,3966	37,0888	66	23,4733	26,7489
56	32,4612	36,1343	67	22,6267	25,8356
57	31,5309	35,1822	68	21,7920	24,9296
58	30,6058	34,2323	69	20,9709	24,0318
59	29,6860	33,2845	70	20,1659	23,1438

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, REVERSIBILE AL 60%  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

*Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate mensili posticipate*

*(Se la testa principale è di sesso maschile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso femminile e più giovane di 3 anni; se  
la testa principale è di sesso femminile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso maschile e più vecchia di 3 anni)*

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	34,0780	33,7617
50	43,8545	43,5646	61	33,1122	32,7906
51	42,8683	42,5773	62	32,1501	31,8215
52	41,8836	41,5916	63	31,1922	30,8544
53	40,9006	40,6074	64	30,2391	29,8897
54	39,9196	39,6249	65	29,2908	28,9274
55	38,9407	38,6439	66	28,3464	27,9679
56	37,9640	37,6645	67	27,4052	27,0117
57	36,9894	36,6866	68	26,4676	26,0591
58	36,0169	35,7101	69	25,5337	25,1105
59	35,0463	34,7350	70	24,6044	24,1666

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE,  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0,5%**

*Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate mensili posticipate*

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	31,6066	33,7963
50	38,4913	40,7910	61	30,9166	33,1018
51	37,7938	40,0886	62	30,2532	32,4108
52	37,1011	39,3915	63	29,5781	31,7137
53	36,4128	38,6891	64	28,8941	31,0182
54	35,7189	37,9809	65	28,2400	30,3327
55	35,0259	37,2902	66	27,5711	29,6403
56	34,3435	36,5909	67	26,8913	28,9376
57	33,6551	35,8860	68	26,2488	28,2662
58	32,9585	35,1931	69	25,5845	27,5783
59	32,2889	34,4976	70	24,9093	26,8809

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA,  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

*Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia*

*Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una  
rendita pagabile in rate mensili posticipate*

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
			60	30,3468	35,1069
50	39,8667	44,7436	61	29,4143	34,1519
51	38,9005	43,7710	62	28,4883	33,1984
52	37,9371	42,8010	63	27,5705	32,2468
53	36,9762	41,8328	64	26,6613	31,2972
54	36,0186	40,8670	65	25,7607	30,3498
55	35,0645	39,9031	66	24,8665	29,4050
56	34,1144	38,9412	67	23,9773	28,4627
57	33,1676	37,9809	68	23,0928	27,5235
58	32,2242	37,0217	69	22,2137	26,5871
59	31,2837	36,0634	70	21,3405	25,6540